

Art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Bari, emanato con D.R. n. 8260 dell'11 giugno 2008

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca presso Università e Istituzioni riconosciuti dalla Comunità europea (programmi Erasmus e ad altri programmi internazionali risultanti da eventuali convenzioni bilaterali) per qualsiasi tipo di corso di studio. Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, l'Università promuove e favorisce periodi di studio all'estero presso Università pubbliche dell'Unione Europea anche mediante l'adeguata pubblicizzazione dei programmi approvati, il supporto di tutor, l'attivazione di appositi corsi di lingua straniera oltre che l'istituzione di un apposito Servizio per l'internazionalizzazione.
2. L'Università favorisce la mobilità secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, garantisce l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, collabora con i docenti ospiti, fornendo loro un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi CFU da parte di studenti dell'Università è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) di semplice ratifica da parte del Consiglio del Corso di studio interessato. Il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero può essere disciplinato, in funzione della natura dell'insegnamento, in moduli, le eventuali prove di esame possono avvenire per via telematica. Le attività didattiche integrative eventualmente svolte da docenti ospiti possono rientrare nell'attività didattica da certificare all'estero.
4. Le Facoltà deliberano il riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università di Bari; qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti dagli ordinamenti didattici.
5. Nell'ambito dei programmi dell'U.E., lo studente può essere assegnatario di una borsa di studio per soggiorno all'estero per un solo anno accademico durante l'intero curriculum di studi. Tale borsa di studio non è incompatibile con altre facilitazioni economiche o altre borse di studio. L'assegnazione della borsa non esonera lo studente dal pagamento delle tasse universitarie. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo stanziamento di un contributo aggiuntivo alla borsa di studio. Il Rettore, con proprio decreto, annualmente, ripartisce tra le diverse strutture didattiche le borse di studio disponibili e stabilisce modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione ad un programma. Requisiti essenziali per l'assegnazione di una borsa sono: la coerenza dell'area prescelta e del programma di studio da seguire, concordato con il docente responsabile, con il Corso di studio seguito presso l'Università di Bari, la conoscenza della lingua parlata presso la struttura ospitante. Le borse saranno attribuite sulla base di apposito regolamento. Al termine, lo studente deve produrre, mediante presentazione di apposito piano di studio, attestazione del periodo di studio trascorso all'estero; del programma svolto, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento seguito all'estero per cui chiede il riconoscimento.
6. Il Consiglio didattico del Corso di studio, sentito il docente responsabile, delibera il riconoscimento ed approva il piano di studio di cui al comma precedente. Ove non ci sia piena corrispondenza fra l'insegnamento seguito e quello affine dell'ordinamento interessato, il Consiglio del Corso di studio può deliberare una integrazione dell'insegnamento seguito che dovrà concludersi con apposito esame integrativo e relativa valutazione. Il Senato Accademico può deliberare criteri di conversione delle votazioni adottate dai vari paesi che partecipano ai programmi di scambio, ove fossero difformi da quelle italiane.
7. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Università, è approvato, previo parere delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico.